

ACCORDO QUADRO

Addì 21.03.2011

FEDERRETI E FISE ACAP

e

FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, SLA CISAL, UGL TRASPORTI

Premesso

che l'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, in attuazione dell'art. 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha dettato, per il periodo d'imposta 2011, nuove disposizioni in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa";

che le parti, in attuazione di quanto previsto dalla circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 diramata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dall'Agenzia delle Entrate, intendono promuovere la definizione di accordi di secondo livello che recepiscano i contenuti del c.c.n.l. 15.07.2005 per il Personale dipendente da Società e Consorzi Concessionari di Autostrade e Trafori con riguardo agli istituti che sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

che per quanto attiene l'applicazione dell' "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" l'Agenzia delle Entrate, per il periodo 2008/2010, ha fornito ulteriori chiarimenti interpretativi con risposta prot. 954-2373/2011 del 08.02.2011 all'istanza di interpello prot. 954-682/2010 proposta da una Società del comparto;

che Confindustria e le Organizzazioni Sindacali Confederali hanno concordato un modello di accordo finalizzato a favorire, nell'ambito delle competenze del secondo livello di contrattazione, l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% in parola;

convengono

che l'allegato fac simile di accordo di secondo livello, tenendo conto del ruolo e dei contenuti del contratto collettivo nazionale di lavoro nonché del carattere sussidiario rispetto ad eventuali intese aziendali, costituisce un modello idoneo ad attuare le finalità perseguite dalla legislazione in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" e, quindi, al conseguimento dei relativi benefici economici per i lavoratori.

Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione sui contenuti del presente accordo alle aziende associate e ai lavoratori, anche ai fini di una corretta applicazione dello stesso.

FEDERRETI

FISE ACAP

FILT CGIL

FIT CISL

UILTRASPORTI

SLA CISAL

UGL Trasporti

FAC SIMILE

Addi, ...

la Società

e

le Strutture aziendali delle OO.SS.

premessò che

con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di *"imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività"* per il periodo di imposta 2011;

secondo quanto precisato nella predetta circolare, le imprese sono legittimate a stipulare appositi accordi di secondo livello che – al fine di applicare anche per il 2011 la predetta imposta sostitutiva – replichino e/o recepiscano i contenuti della contrattazione nazionale con riguardo agli istituti che sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;

che per quanto attiene l'applicazione dell' *"imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività"* l'Agenzia delle Entrate, per il periodo 2008/2010, ha fornito ulteriori chiarimenti interpretativi con risposta prot. 954-2373/2011 del 08.02.2011 all'istanza di interpello prot. 954-682/2010 proposta da una Società del comparto;

convengono, per l'anno 2011, quanto segue.

Ai sensi della citata circolare n. 3/E, la presente intesa recepisce le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 luglio 2005, sottoscritto da Federreti e FISE ACAP e dalle Organizzazioni Sindacali di settore, applicato da questa Società, con riguardo agli istituti che sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Pertanto, viene applicata l'imposta sostitutiva del 10% a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare part time, clausole flessibili e/o elastiche part time, lavoro notturno, lavoro festivo, turni sfalsati, spostamento dei riposi, lavoro straordinario, indennità per lavori complementari, turni spezzati, reperibilità, indennità particolare, lavoro domenicale, premio esazione pedaggi); nonché agli istituti del premio di produttività e del premio di risultato e, previsti dagli accordi di secondo livello.

Gli istituti di cui sopra trovano le stesse ragioni di erogazione anche nei confronti del personale con contratto di somministrazione, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni della circolare n. 3/E.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Società

Le Strutture aziendali delle OO.SS